

COMUNE DI PRAMOLLO
PROVINCIA DI TORINO



REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE
ALL'IMPOSTA SUL REDDITO
DELLE PERSONE FISICHE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 28 Marzo 2008
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 20 Aprile 2015

SOMMARIO

Articolo 1	Oggetto e finalità del regolamento
Articolo 2	Applicazione dell'aliquota
Articolo 3	Determinazione dell'aliquota
Articolo 4	Funzionario responsabile
Articolo 5	Versamento
Articolo 6	Tutela dei dati personali
Articolo 7	Pubblicità del regolamento
Articolo 8	Efficacia
Articolo 9	Rinvio a disposizioni di legge

Articolo 1

Oggetto e finalità del regolamento

- (1) Sono recepite nel presente testo le disposizioni normative istitutive dell'addizionale comunale all'Imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al D.Lgs. 28.09.1998, n. 360 recante "Istituzione di una addizionale comunale all'Irpef", a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27.12.1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16.06.1998, n. 191 e dalle ulteriori modificazioni introdotte dall'articolo 1, commi 142 e 143, della legge 27.12.2006, n. 296.

Articolo 2

Applicazione dell'aliquota

- (1) L'addizionale è applicata al reddito complessivo determinato ai sensi del T.U.I.R. 917/1986 e s.m.i., al netto degli oneri detraibili e dei crediti (D.Lgs. 360/1998 art. 1 c. 4).
- (2) In prima applicazione, non viene stabilita una soglia di esenzione diversa da quella prevista dalle norme in vigore, fatta salva la possibilità di apportare eventuali diversificazioni annuali delle soglie medesime con successive integrazioni al presente regolamento, alla luce di una valutazione delle realtà sociali del territorio, non disgiunto dal gettito effettivo dell'addizionale rapportato ai fabbisogni di bilancio di ciascun esercizio.
- (3) L'addizionale si applica ai contribuenti che alla data del 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce la determinazione dell'aliquota siano iscritti nei registri anagrafici.

Articolo 3

Determinazione dell'aliquota

- (1) Con il presente regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446, e s.m.i., il Comune di Pramollo, con decorrenza dal 1° Gennaio ~~2008~~ **2015**, determina che la misura dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sia stabilita in ~~0,4%~~ **0,6 %** punti percentuali.
- (2) L'aliquota viene determinata annualmente. In assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio. L'aliquota può essere ridotta qualora ricorrano minori fabbisogni finanziari dell'Ente rispetto ai servizi forniti alla popolazione e tenuto conto delle altre risorse disponibili. Rimane peraltro inalterata, anche in questi casi, la piena validità ed operatività del presente Regolamento per ogni successiva variazione dell'aliquota stessa.
- (3) L'aliquota di compartecipazione della addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali, come previsto dall'art. 1 comma 142 lett. a) della legge 27.12.2006, n. 296.
- (4) La deliberazione della aliquota è pubblicata nel sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito internet.

Articolo 4

Funzionario responsabile

- (1) Al controllo dell'esatta e puntuale applicazione dell'addizionale, secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento è preposto un Responsabile designato dal Sindaco.
- (2) A tale responsabile sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'addizionale previsti dalla legge e/o dai regolamenti dell'Ente.

Articolo 5

Versamento

- (1) Il versamento della addizionale Comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con Decreto attuativo del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Articolo 6

Tutela dei dati personali

- (1) Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Articolo 7

Pubblicità del regolamento

- (1) Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 07.08.1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Articolo 8

Efficacia

- (1) Il presente regolamento mantiene la sua validità ed efficacia nei confronti di tutti, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia, con adeguamento automatico a nuove disposizioni legislative che dovessero essere nel prosieguo emanate.
- (2) Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° Gennaio 2008.

Articolo 9

Rinvio a disposizioni di legge

- (1) Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge.
- (2) Sono abrogate le disposizioni adottate in materia dal Comune che dovessero risultare in contrasto con il presente regolamento.